TESTO UNICO IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

# Art. 62

## Facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosita

Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosita'. Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, gia' finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosita' degli assegnatari degli alloggi, e' autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.

Versione in vigore dal 14 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1950 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-il-sequestro-il-pignoramento-e-la-cessione-degli-stipendi-1950/art-62-facolta-delle-amministrazioni-di-cui-all-art-60-a-promuovere-ritenute

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it